

## REGOLAMENTO D'USO DEL PROTOCOLLO ARETÉ®

### NORME E LICENZA D'USO DEL PROTOCOLLO

#### 1. LICENZE E REGISTRAZIONE DEL PROTOCOLLO E DEI MARCHI

Il marchio "Protocollo Areté", in aggiunta in casi specifici al termine "Utente registrato" è **registrato** presso il MiSE, all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi al n° **302020000098705** con deposito in data 11/11/2020, per le classi 31, 44.

Il presente protocollo è fornito con **licenza BY-NC-ND 4.0**

(Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.it>



**Attribuzione:** L'utilizzo del presente protocollo è subordinato alla citazione dello stesso nel modo seguente: **"Protocollo Areté® per la Valutazione del Rischio Arboreo [ver. 4.0] - ARBORETE®** (<http://www.protocolloarete.it>)"

*Nota: a seguito di aggiornamenti della versione del Protocollo la citazione dello stesso dovrà riportare la versione corretta utilizzata.*

**Opere derivate:** Non sono consentiti l'estrazione, la copia, la riproduzione del documento o di parti di esso a fini di rielaborazione e/o divulgazione dei contenuti modificati.

#### 2. LIMITI E RESPONSABILITÀ

- L'utilizzo del Protocollo Areté® è limitato agli scopi e ai campi di applicazione definiti all'interno del documento stesso.
- Gli autori non sono responsabili dei risultati derivanti dall'utilizzo del Protocollo.

#### 3. ESCLUSIVITÀ

Il Protocollo Areté® definisce le regole di una procedura completa per la Valutazione del Rischio Arboreo (Valutazione Integrata di Stabilità dell'Albero) e, in quanto tale, esclude l'utilizzo combinato e soggettivo di altri protocolli in materia. Il suo utilizzo deve essere esplicitamente dichiarato da parte del professionista nei documenti tecnici e nella comunicazione con la committenza (offerte, atti di incarico etc.).

### REGOLAMENTO D'USO DEI MARCHI

#### Articolo 1 – Titolarità, denominazione ed uso dei marchi

1. Il presente regolamento individua le norme di utilizzo dei marchi "Protocollo Areté®", "Protocollo Areté® Utente registrato", dei quali è gestore il gruppo di professionisti denominato Arborete®.
2. Di tali marchi Arborete verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità statutarie.

#### Articolo 2 – Obiettivi e finalità dei marchi

1. Arborete intende promuovere le proprie iniziative, tra cui l'utilizzo del "Protocollo Areté® di Valutazione Integrata di Stabilità dell'Albero" attraverso la diffusione del Protocollo e la formazione professionale di soggetti deputati alla sua applicazione.

2. L'apposizione del marchio su carta intestata o su un prodotto di un professionista certifica le seguenti specifiche:

<p><u>Protocollo Areté®</u>: esplicita che il soggetto ha utilizzato le procedure del protocollo ma non ha seguito alcun processo formativo in merito, pertanto non sono garantiti gli standard qualitativi relativi alla sua applicazione e pubblicizzazione su prodotti/servizi tecnico-professionali (art. 3 comma 1). Esso identifica inoltre il riferimento univoco al Protocollo Areté®, di proprietà di Arborete, per attività di promozione del marchio stesso (art. 3 comma 2).</p>	
<p><u>Protocollo Areté® Utente registrato</u>: identifica il soggetto specializzato e registrato sul sito del Protocollo Areté® a seguito di un processo formativo specifico che determina standard qualitativi relativi alla sua applicazione e relativa pubblicizzazione su prodotti/servizi tecnico-professionali (art. 3 comma 1).</p>	

### Articolo 3 – Destinatari dei marchi

1. I soggetti che possono utilizzare e richiedere la concessione d'uso dei marchi "Protocollo Areté®", "Protocollo Areté® Utente registrato" da apporre ai propri documenti tecnici e servizi devono obbligatoriamente essere imprese e/o liberi professionisti che esercitino l'attività professionale, per la quale il marchio viene richiesto, in forma prevalente.
2. I soggetti organizzatori di manifestazioni ed eventi potranno richiedere la concessione d'uso del marchio "Protocollo Areté®" al solo fine di promuovere il Protocollo o nel caso che l'attività organizzata preveda finalità di promozione coerenti con gli obiettivi strategici di cui all'art. 2.

### Articolo 4 – Modalità di rilascio e durata della concessione d'uso dei marchi

1. Le imprese e i professionisti che intendono fruire del marchio "Protocollo Areté®" devono registrarsi al sito [www.protocolloarete.it](http://www.protocolloarete.it) per accettazione del presente Regolamento, iscrizione presso l'apposito Registro Utenti Areté istituito da Arborete e accesso al Protocollo.
2. Le imprese e i professionisti che, a seguito di specifica formazione, intendono fruire del marchio "Protocollo Areté® Utente registrato" devono registrarsi al sito [www.protocolloarete.it](http://www.protocolloarete.it) per accettazione del presente Regolamento, presentare richiesta di iscrizione all'Elenco dei Valutatori Registrati del Protocollo Areté istituito da Arborete.
3. Arborete, viste le richieste di cui ai commi precedenti, a seguito di verifica di ottemperanza di quanto stabilito dal presente regolamento e da eventuali disciplinari specifici, potrà concedere l'uso dei marchi per un periodo di tempo che non supera i 36 mesi dalla data di richiesta, al termine del quale dovrà essere effettuata richiesta di rinnovo della concessione.

### Articolo 5 – Modalità d'uso dei marchi

1. in funzione del fatto che i soggetti abbiano in concessione l'uso dei marchi "Protocollo Areté®", "Protocollo Areté® Utente registrato" a seconda delle finalità di cui all'art. 2, l'apposizione dei marchi stessi avviene con le seguenti specifiche:

- a. Utilizzo del marchio con denominazione specifica "Protocollo Areté®", "Protocollo Areté® Utente registrato", non sono consentite altre denominazioni;
  - b. I marchi "Protocollo Areté®", "Protocollo Areté® Utente registrato" esposti nei documenti firmati, nelle perizie tecniche, nelle relazioni tecniche, nei pareri tecnici, etc. non possono essere utilizzati se non affiancati dal logo/denominazione dell'autorizzato all'uso del marchio e firmatario degli elaborati;
  - c. Il marchio "Protocollo Areté® Utente registrato" può essere utilizzato ed esposto su carta intestata, biglietti da visita, materiale pubblicitario del soggetto autorizzato che abbia un processo formativo specifico inerente il Protocollo ed organizzato esclusivamente da Arborete;
  - d. Il marchio "Protocollo Areté®" può essere utilizzato ed esposto su materiale pubblicitario o informativo prodotto dal soggetto autorizzato;
2. Il marchio deve essere riprodotto dal soggetto autorizzato esattamente come rappresentato all'art. 2, rispettando le dimensioni e i colori originali.

#### **Articolo 6 – Termini di apposizione dei marchi**

1. I marchi sono utilizzati dai professionisti sotto la propria responsabilità.
2. I marchi sono concessi in uso esclusivamente da Arborete.

#### **Articolo 7 – Uso autorizzato dei marchi**

1. È vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno terzi sul significato e sul simbolo dei marchi, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.
2. I marchi non possono costituire marchio principale e devono, perciò, essere associati al marchio dell'autorizzato ovvero alla denominazione dello stesso secondo quanto previsto all'art. 5.

#### **Articolo 8 – Sorveglianza e controllo**

1. A garanzia del corretto impiego del marchio, la Rete Arborete identifica le modalità di controllo per verificare la conformità al presente regolamento dei servizi con marchi "Protocollo Areté®", "Protocollo Areté® Utente registrato" con apposita Commissione Disciplinare.
2. I controlli effettuati da Arborete non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.

#### **Articolo 9 – Modalità di controllo**

1. Il controllo si fonda sui principi di rispetto e corretto utilizzo del Protocollo Areté® e riguarda:
  - lo stato di formazione da parte dell'autorizzato all'uso dei marchi;
  - il corretto utilizzo del Protocollo e degli strumenti ad esso correlati;
  - la rispondenza dei servizi ai parametri fissati dal Protocollo;
  - Il corretto uso dei marchi come riportato nel presente regolamento.

#### **Articolo 10 – Violazioni e Sanzioni**

1. Qualora vengano constatate violazioni al presente regolamento relative all'uso dei marchi, si procederà ad applicare le corrispondenti sanzioni secondo quanto previsto dal presente articolo.
  - a. *diffida*: nel caso di atti di lieve entità, che rilevino buona fede da parte dell'utilizzatore e che non comportino maggiori gravi danni all'immagine del marchio stesso;

- b. *censura*: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei concessionari, un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio;
- c. *revoca*: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all'immagine del Marchio, nonché nel caso che perdurino comportamenti scorretti.
- d. (*sanzioni amministrative pecuniarie*: solo se previste da un atto con forza di legge)

## **Articolo 11 – Controversie**

1. Fatte salve le competenze della Commissione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente regolamento saranno deferite alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi in conformità al "Regolamento arbitrale nazionale". Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile relative all'arbitrato rituale. In caso di controversie non comprese nella clausola compromissoria sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

**Protocollo Areté® per la Valutazione del Rischio Arboreo**  
**versione 4.0 data 23-07-2025**

REALIZZATO DA



**ASSOCIAZIONE ARBORETE – ALBERICULTORI PROFESSIONISTI E.T.S.**

**C.F. 93170680420**

**SEDE LEGALE:** P.ZZA MAZZINI 17 – 60033 CHIARAVALLE (AN)

**SEDE OPERATIVA E CORRISPONDENZA:** VIA POLA 25 – 01100 VITERBO (VT)

**CONTATTI:** [info@arborete.it](mailto:info@arborete.it) – [arborete@pec.it](mailto:arborete@pec.it) - [www.arborete.it](http://www.arborete.it)